



Paolo Di Marcantonio
- Notaio in Bari -

Repertorio n. 141275

Raccolta n. 49759

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore tredici;

(21 dicembre 2018)

in Bari, nel mio studio alla Via Argiro n. 8, primo piano;
innanzi a me dottor Paolo Di Marcantonio, Notaio residente
in Bari, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto
di Bari,

è comparsa la signora

dottoressa DE RENZO MARIA GRAZIA LUCIA, nata a Bari il 29
gennaio 1967, che dichiara di intervenire al presente atto
non in proprio, ma nella qualità di Presidente del Consiglio
di Amministrazione e legale rappresentante della società "A-
CI FUTURA S.r.l." - società con unico socio, con sede in Ba-
ri, alla Via Ottavio Serena n. 26, ivi domiciliata per la ca-
rica, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola ze-
ro zero), interamente versato, iscrizione al Registro delle
Imprese di Bari e codice fiscale n. 06605130720, iscritta al-
la Camera di Commercio di Bari al n. 497896 R.E.A..

La Comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, premette che è stata convocata per oggi, in questo
luogo ed ora, in prima convocazione, con raccomandate notifi-
cate a mano all'unico socio ed ai membri del Consiglio di Am-
ministrazione in data 14 dicembre 2018, Prot. n. 106/2018, a
norma dell'articolo 9) del vigente Statuto sociale, l'assem-
blea straordinaria della suindicata Società per discutere e
deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) Adeguamento Statuto societario secondo le indicazioni A-
NAC del 21 novembre 2018;
- 2) Delibere inerenti e conseguenti.

Ciò premesso, la Comparente chiede a me Notaio di far consta-
re dal presente atto pubblico dello svolgimento dell'assem-
blea e delle sue deliberazioni.

Io Notaio aderisco alla richiesta e dò atto che l'assemblea
si svolge come segue:

assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'articolo
9) dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione dottor De Renzo Maria Grazia Lucia che,
consenziente l'assemblea, chiama me Notaio a redigere il ver-
bale.

Dopo di che il Presidente dichiara e fa constare:

- che è rappresentato l'unico socio "AUTOMOBILE CLUB BARI -
BAT", con sede in Bari, Via Ottavio Serena n. 26, codice fi-
scale n. 00268440724, titolare dell'intero capitale sociale,
in persona del Presidente del Consiglio Direttivo e legale
rappresentante avvocato RANIERI FRANCESCO, nato a Bari il 31
ottobre 1966, la cui identità è stata accertata da essa Pre-

sidente;

- che oltre ad essa Presidente, è presente il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Caldarola Antonio;
- che, essendo rappresentato l'unico socio "AUTOMOBILE CLUB BARI - BAT", la presente assemblea è validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno innanzi trascritto.

L'assemblea, unanime, si conferma validamente costituita.

Procedendosi seduta stante alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente fa presente all'unico socio "AUTOMOBILE CLUB BARI - BAT" che è giunto dall'ANAC in data 21 novembre 2018 preavviso di rigetto dell'iscrizione dell'"AUTOMOBILE CLUB BARI - BAT" all'Albo degli Enti che utilizzano l'affidamento diretto alle società in house e, nello specifico, la "ACI FUTURA S.r.l.", interamente controllata, come detto, dall'"AUTOMOBILE CLUB BARI - BAT"; la motivazione di detto preavviso di rigetto va ricercata nello statuto della "ACI FUTURA S.r.l." ed, in particolare, nel testo:

* dell'articolo 4), concernente l'oggetto sociale, che non deve prevedere l'attività commerciale; e

* dell'articolo 11), concernente il controllo pubblico analogo, come previsto dalla vigente normativa, attualmente non sufficientemente regolamentato, prevedendo altresì anche l'introduzione nel testo dello Statuto dell'articolo 11/bis) che regolamerà l'obbligo di informativa, anch'esso espressamente previsto dalla vigente normativa.

Fatta questa premessa, il Presidente propone all'assemblea:

A) di modificare l'oggetto sociale abrogando dal testo attuale ogni riferimento ad attività commerciali ed, in particolare, di riconoscere e dare atto che la Società intende svolgere i compiti che le vengono affidati dagli Enti pubblici soci nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I. - Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), la cui Federazione, a norma del proprio Statuto, rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.

La Società riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto mediante rapporti disciplinati da appositi contratti di servizio, che stabiliscono anche la durata degli affidamenti ed ha ad oggetto, anche contestualmente:

1) l'AUTOPRODUZIONE DI BENI E/O SERVIZI STRUMENTALI all'Automobile Club Bari - Bat o degli altri Enti pubblici soci strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi ed in tale ambito potrà svolgere:

* servizi di supporto alle attività istituzionali, comunica-

zionali, gestionali, amministrative e tecniche dell'Automobile Club Bari - Bat o degli Enti pubblici soci, anche in quei settori di attività le cui licenze e/o autorizzazioni, concessioni, decreti autorizzativi siano rilasciati in capo all'Automobile Club Bari - Bat o agli Enti pubblici soci e rientrino nel campo delle attività istituzionali degli stessi;

* servizi di supporto alle attività dell'Automobile Club relative ai seguenti settori specifici: assistenza automobilistica, soci-sport e turismo ACI, tasse automobilistiche;

2) la PRODUZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE dell'automobilismo italiano ed, in tale ambito, può svolgere le seguenti attività:

* l'acquisizione e l'incremento di nuovi associati per conto dell'ACI curando l'attività di assistenza anche sotto forma di delegazione indiretta dell'Automobile Club Bari - Bat o degli altri Automobile Club soci a favore dei soci ACI e dell'utenza in genere, con il relativo espletamento delle pratiche automobilistiche di qualsiasi genere o specie e delle attività connesse alla riscossione ed assistenza al contribuente in merito alla tassa di proprietà e di circolazione dei mezzi di trasporto;

* la promozione dell'attività sportiva dell'Automobile Club d'Italia;

* la promozione e lo sviluppo del turismo nazionale ed internazionale fornendo l'assistenza necessaria;

* la formazione nel campo dell'educazione e sicurezza stradale, la formazione nei confronti dei conducenti di veicoli a motore nel rispetto della normativa di settore vigente, in aderenza ai progetti istituzionali nazionali della Federazione ACI.

La Società, per rendere coerente la propria attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può affidare a terzi specializzati singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse ai sensi della normativa in tema di contratti pubblici ad essa applicabile. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali della raccolta del risparmio tra il pubblico ed in generale di quelle vietate dalla presente e futura legislazione. Le suddette operazioni dovranno, tuttavia, essere svolte in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale e nei limiti e nel rispetto degli indirizzi impartiti dai soci e dalla legislazione vigente e futura.

La società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'Automobile Club Bari - Bat e dagli eventuali altri soci pubblici. La società può compiere, in via non prevalente ma strumentale ed accessoria, nel rispetto degli indirizzi di assemblea, tutte le attività e

le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie comunque connesse, affini e necessarie per il conseguimento dello scopo sociale. La società, inoltre, può costituire società o acquisire direttamente o indirettamente partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare, affine o comunque connesso al proprio, nel rispetto della specifica normativa, vigente e futura, applicabile alle società pubbliche e purché preventivamente approvato dall'Ente o dagli Enti pubblici soci, secondo gli indirizzi dell'assemblea. In conformità alle disposizioni in materia di appalti "in house", oltre l'ottanta per cento del fatturato della società dovrà essere realizzato per lo svolgimento di servizi ad essa affidati dall'Ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. L'Organo di Controllo attesta, mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio di ogni anno, la misura del fatturato realizzato dalla società nell'anno precedente per i servizi e le attività svolti per conto dei soci pubblici;

B) di modificare il testo dell'articolo 11), concernente il controllo pubblico analogo, espressamente previsto dalla vigente normativa, ed in particolare di riconoscere e dare atto che l'Organo amministrativo della Società dovrà trasmettere ai soci che compongono la compagine sociale, per la preventiva approvazione, i documenti di programmazione economica e le decisioni in merito:

- all'alienazione di immobili;
- all'acquisto e/o alla vendita di beni mobili registrati (per valori superiori ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero));
- all'acquisizione o alla dismissione di partecipazioni in altre società;
- alla modifica dello Statuto sociale e all'aumento o alla diminuzione del capitale sociale;
- alla nomina di Dirigenti;
- ad operazioni e contratti di qualsiasi natura che comportino un impegno finanziario di valore superiore ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero));
- a conferimento di mandati e/o procure (se non richieste da norme di Legge);
- ad atti di ogni genere e tipo che, per natura, misura e/o modalità abbiano caratteristiche di straordinaria amministrazione;
- alla pianta organica o alle sue variazioni (selezioni pubbliche di personale, assunzioni e licenziamenti), il tutto fatte salve le competenze tutte già descritte e disciplinate nei precedenti articoli. I suddetti soci pubblici hanno, i-

noltre, le seguenti prerogative:

1. analisi e potere di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;

2. approvazione preventiva delle deliberazioni societarie relative agli atti fondamentali della gestione, quali: il bilancio di esercizio, i documenti di programmazione ed organigramma societario. L'eventuale esercizio, documentato da opportuno progetto, di attività particolari in settori complementari e/o connessi a quelli elencati all'Art. 4 dello Statuto è subordinato al parere preventivo e favorevole vincolante degli organi competenti. I soci pubblici, per il tramite dei propri Uffici e/o Organi di controllo, hanno diritto di accesso a tutti gli atti della Società, compresi quelli di natura contrattuale e possono verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente della società, esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi. Il controllo pubblico analogo si esercita anche attraverso progressivi adeguamenti dei contratti di servizio in relazione alle esigenze dei soci pubblici, al fine di consentire alla Società di predisporre, in tempi e qualità condivise, le risorse per farvi fronte.

I soci hanno altresì l'obbligo di valutare l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale e intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codice di condotta proprio o adesione a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea;

e) indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione organizzativa, economica e finanziaria della società, con obbligo della stessa di adeguarsi senza indugio, anche revocando eventuali decisioni già assunte e dandone tempestiva comunicazio-

ne ai soci.

Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi di quanto precede sono indicati nella relazione sul governo societario che la società predispone annualmente a chiusura dell'esercizio sociale e pubblica contestualmente al bilancio di esercizio;

C) e di prevedere il nuovo articolo 11/bis) dello statuto, che disciplina gli obblighi di informativa, anch'essi espressamente previsti dalla normativa vigente, che il Presidente propone essere del seguente letterale tenore:

""Art. 11/bis) Obblighi di informativa

L'Organo amministrativo, contestualmente alla comunicazione ai soci, trasmette per opportuna conoscenza copia dell'ordine del giorno delle decisioni da adottare agli organi gestionali, agli organi di indirizzo politico-amministrativo ed all'Organo di Controllo degli Enti soci.

L'Organo amministrativo dovrà fornire ai soci pubblici:

1. con cadenza annuale (entro il mese di dicembre di ogni anno) una relazione avente ad oggetto le previsioni economiche e finanziarie della Società per l'anno successivo;
2. con cadenza annuale, contestualmente al bilancio di esercizio, una relazione annuale sul governo societario in cui si renda conto anche degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale che, ai sensi di legge, l'Organo amministrativo dovrà predisporre;
3. entro il mese di luglio di ogni anno una relazione illustrativa sullo stato patrimoniale ed il conto economico della società relativi al semestre precedente. Anche mediante l'esame degli atti di cui al precedente punto, i soci pubblici verificano lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati dagli organi sociali, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società. Copia delle deliberazioni dell'assemblea della società, debitamente approvate e sottoscritte, sono rese disponibili ai soci pubblici presso la sede della società, a cura dell'Organo amministrativo. Gli Amministratori, l'Organo di Controllo o il Revisore sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo socio su ciascun servizio affidato alla società."".

Il Presidente termina il suo intervento facendo rilevare che, in caso di accoglimento delle sue proposte, bisognerebbe approvare il nuovo testo degli articoli 4) e 11) ed il testo del nuovo articolo 11/bis) dello Statuto sociale.

L'unico socio "AUTOMOBILE CLUB BARI - BAT", in persona del suo legale rappresentante avvocato Ranieri Francesco, preso atto della relazione del Presidente e delle motivazioni dal medesimo addotte, esperita ogni ulteriore spiegazione da par-

te del Presidente medesimo,

delibera:

1) di modificare il testo degli articoli 4) e 11) dello Statuto così come innanzi analiticamente indicato, nonché di approvare l'introduzione ed il testo del nuovo articolo 11/bis), per come innanzi integralmente riportato, nel testo dello Statuto, articoli che, nella nuova formulazione, risultano del seguente letterale tenore:

""Art. 4) Oggetto

La Società svolge i compiti che le vengono affidati dagli Enti pubblici soci nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I. - Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), la cui Federazione, a norma del proprio Statuto, rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.

La Società riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto mediante rapporti disciplinati da appositi contratti di servizio, che stabiliscono anche la durata degli affidamenti ed ha ad oggetto, anche contestualmente:

1) l'AUTOPRODUZIONE DI BENI E/O SERVIZI STRUMENTALI all'Automobile Club Bari - Bat o degli altri Enti pubblici soci strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi ed in tale ambito potrà svolgere:

* servizi di supporto alle attività istituzionali, comunicazionali, gestionali, amministrative e tecniche dell'Automobile Club Bari - Bat o degli Enti pubblici soci, anche in quei settori di attività le cui licenze e/o autorizzazioni, concessioni, decreti autorizzativi siano rilasciati in capo all'Automobile Club Bari - Bat o agli Enti pubblici soci e rientrino nel campo delle attività istituzionali degli stessi;

* servizi di supporto alle attività dell'Automobile Club relative ai seguenti settori specifici: assistenza automobilistica, soci-sport e turismo ACI, tasse automobilistiche;

2) la PRODUZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE dell'automobilismo italiano ed, in tale ambito, può svolgere le seguenti attività:

* l'acquisizione e l'incremento di nuovi associati per conto dell'ACI curando l'attività di assistenza anche sotto forma di delegazione indiretta dell'Automobile Club Bari - Bat o degli altri Automobile Club soci a favore dei soci ACI e dell'utenza in genere, con il relativo espletamento delle pratiche automobilistiche di qualsiasi genere o specie e delle attività connesse alla riscossione ed assistenza al contribuente in merito alla tassa di proprietà e di circolazio-

ne dei mezzi di trasporto;

* la promozione dell'attività sportiva dell'Automobile Club d'Italia;

* la promozione e lo sviluppo del turismo nazionale ed internazionale fornendo l'assistenza necessaria;

* la formazione nel campo dell'educazione e sicurezza stradale, la formazione nei confronti dei conducenti di veicoli a motore nel rispetto della normativa di settore vigente, in aderenza ai progetti istituzionali nazionali della Federazione ACI.

La Società, per rendere coerente la propria attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può affidare a terzi specializzati singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse ai sensi della normativa in tema di contratti pubblici ad essa applicabile. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali della raccolta del risparmio tra il pubblico ed in generale di quelle vietate dalla presente e futura legislazione. Le suddette operazioni dovranno, tuttavia, essere svolte in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale e nei limiti e nel rispetto degli indirizzi impartiti dai soci e dalla legislazione vigente e futura.

La società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'Automobile Club Bari - Bat e dagli eventuali altri soci pubblici. La società può compiere, in via non prevalente ma strumentale ed accessoria, nel rispetto degli indirizzi di assemblea, tutte le attività e le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie comunque connesse, affini e necessarie per il conseguimento dello scopo sociale. La società, inoltre, può costituire società o acquisire direttamente o indirettamente partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare, affine o comunque connesso al proprio, nel rispetto della specifica normativa, vigente e futura, applicabile alle società pubbliche e purché preventivamente approvato dall'Ente o dagli Enti pubblici soci, secondo gli indirizzi dell'assemblea. In conformità alle disposizioni in materia di appalti "in house", oltre l'ottanta per cento del fatturato della società dovrà essere realizzato per lo svolgimento di servizi ad essa affidati dall'Ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. L'Organo di Controllo attesta, mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio di ogni anno, la misura del fatturato realizzato dalla società nell'anno precedente per i servizi e

le attività svolte per conto dei soci pubblici."";

"Art. 11) Controllo pubblico analogo

L'Organo amministrativo della Società dovrà trasmettere ai soci che compongono la compagine sociale, per la preventiva approvazione, i documenti di programmazione economica e le decisioni in merito:

- all'alienazione di immobili;
- all'acquisto e/o alla vendita di beni mobili registrati (per valori superiori ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero));
- all'acquisizione o alla dismissione di partecipazioni in altre società;
- alla modifica dello Statuto sociale e all'aumento o alla diminuzione del capitale sociale;
- alla nomina di Dirigenti;
- ad operazioni e contratti di qualsiasi natura che comportino un impegno finanziario di valore superiore ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero));
- a conferimento di mandati e/o procure (se non richieste da norme di Legge);
- ad atti di ogni genere e tipo che, per natura, misura e/o modalità abbiano caratteristiche di straordinaria amministrazione;
- alla pianta organica o alle sue variazioni (selezioni pubbliche di personale, assunzioni e licenziamenti), il tutto fatte salve le competenze tutte già descritte e disciplinate nei precedenti articoli.

I suddetti soci pubblici hanno, inoltre, le seguenti prerogative:

1. analisi e potere di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
2. approvazione preventiva delle deliberazioni societarie relative agli atti fondamentali della gestione, quali: il bilancio di esercizio, i documenti di programmazione ed organigramma societario. L'eventuale esercizio, documentato da opportuno progetto, di attività particolari in settori complementari e/o connessi a quelli elencati all'Art. 4 dello Statuto è subordinato al parere preventivo e favorevole vincolante degli organi competenti. I soci pubblici, per il tramite dei propri Uffici e/o Organi di controllo, hanno diritto di accesso a tutti gli atti della Società, compresi quelli di natura contrattuale e possono verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente della società, esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi. Il controllo pubblico analogo si esercita anche attraverso progressivi adeguamenti dei contratti di servizio in relazione alle esigenze dei soci pubblici, al fine di consentire alla Società di predisporre, in tempi e qualità condivise, le risorse per farvi fronte.

I soci hanno altresì l'obbligo di valutare l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela delle concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale e intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codice di condotta proprio o adesione a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea;

e) indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione organizzativa, economica e finanziaria della società, con obbligo della stessa di adeguarsi senza indugio, anche revocando eventuali decisioni già assunte e dandone tempestiva comunicazione ai soci.

Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi di quanto precede sono indicati nella relazione sul governo societario che la società predispone annualmente a chiusura dell'esercizio sociale e pubblica contestualmente al bilancio di esercizio."";

""Art. 11/bis) Obblighi di informativa

L'Organo amministrativo, contestualmente alla comunicazione ai soci, trasmette per opportuna conoscenza copia dell'ordine del giorno delle decisioni da adottare agli organi gestionali, agli organi di indirizzo politico-amministrativo ed all'Organo di Controllo degli Enti soci.

L'Organo amministrativo dovrà fornire ai soci pubblici:

1. con cadenza annuale (entro il mese di dicembre di ogni anno) una relazione avente ad oggetto le previsioni economiche e finanziarie della Società per l'anno successivo;
2. con cadenza annuale, contestualmente al bilancio di esercizio, una relazione annuale sul governo societario in cui si renda conto anche degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale che, ai sensi di legge, l'Organo amministrativo dovrà predisporre;
3. entro il mese di luglio di ogni anno una relazione illu-

strativa sullo stato patrimoniale ed il conto economico della società relativi al semestre precedente. Anche mediante l'esame degli atti di cui al precedente punto, i soci pubblici verificano lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati dagli organi sociali, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società. Copia delle deliberazioni dell'assemblea della società, debitamente approvate e sottoscritte, sono rese disponibili ai soci pubblici presso la sede della società, a cura dell'Organo amministrativo. Gli Amministratori, l'Organo di Controllo o il Revisore sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo socio su ciascun servizio affidato alla società."";

2) di dare atto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2436 del Codice Civile, che il testo integrale dello Statuto sociale, aggiornato nella sua redazione in conformità delle modifiche come sopra deliberate, è quello che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene sciolta.

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della Società.

La Comparsa dispensa me Notaio dalla lettura dell'allegato, dichiarando di averne, unitamente all'assemblea, integrale ed esatta conoscenza.

Richiesto,

io Notaio ho redatto il presente verbale, del quale ho dato lettura all'assemblea ed alla Comparsa, che con me si firma ai sensi di legge, firmando anche l'allegato, dopo che, da me interpellata, ha dichiarato essere il verbale stesso conforme a verità e lo approva.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia, occupa dieci facciate e quanto della undicesima fin qui di tre fogli.

Si sottoscrive alle ore tredici e minuti cinquanta.

F.to: De Renzo Maria Grazia Lucia - Paolo Di Marcantonio Notaio (L.S.).-

Allegato "A" all'atto n. 141275/49759 del Repertorio
STATUTO

DELLA SOCIETA' "ACI FUTURA S.r.l."

Art. 1) Costituzione, denominazione e durata

E' corrente la società a responsabilità limitata denominata "ACI FUTURA S.r.l.", con durata stabilita fino al 31 dicembre duemilacinquanta (31/12/2050), salvo proroga.

La Società si configura come in house ed è pertanto soggetta al "controllo analogo" da parte dei soci ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

Art. 2) Sede

La Società ha sede in Bari.

E' facoltà dell'Organo Amministrativo istituire filiali, succursali o altre unità locali operative ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

La Società potrà operare esclusivamente nel territorio della Città Metropolitana di Bari ed istituire in questo territorio filiali, succursali, agenzie e sedi secondarie, osservate le disposizioni di legge al riguardo.

Art. 3) Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote a norma di legge.

Possono essere soci esclusivamente le "amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001, i loro consorzi, associazioni per qualsiasi fine istituiti. Non è ammessa la partecipazione di capitale privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, nè l'esercizio di un'influenza determinante sulla società.

Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento anche mediante nuovi conferimenti in natura. In tal caso non spetta ai soci il diritto di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni dagli stessi possedute, ma i soci che eventualmente non abbiano consentito alla deliberazione hanno diritto di recedere dalla Società a norma dell'art. 2473 del codice civile. In deroga al disposto di cui all'art. 2464, comma 3, del codice civile, in sede di aumento di capitale possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica e tali da consentire l'acquisizione in società di qualsiasi elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa. I soci potranno eseguire versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Il rimborso dei finanziamenti è in ogni caso sottoposto a quanto previsto dall'art. 2467 del codice civile. Il domicilio dei soci è quello risultante dalle Comunicazioni effettuate al Registro delle Imprese.

Art. 4) Oggetto

La Società svolge i compiti che le vengono affidati dagli Enti pubblici soci nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I. - Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), la cui Federazione, a norma del proprio Statuto, rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.

La Società riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto mediante rapporti disciplinati da appositi contratti di servizio, che stabiliscono anche la durata degli affidamenti ed ha ad oggetto, anche contestualmente:

1) l'AUTOPRODUZIONE DI BENI E/O SERVIZI STRUMENTALI all'Automobile Club Bari - Bat o degli altri Enti pubblici soci strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi ed in tale ambito potrà svolgere:

* servizi di supporto alle attività istituzionali, comunicazionali, gestionali, amministrative e tecniche dell'Automobile Club Bari - Bat o degli Enti pubblici soci, anche in quei settori di attività le cui licenze e/o autorizzazioni, concessioni, decreti autorizzativi siano rilasciati in capo all'Automobile Club Bari - Bat o agli Enti pubblici soci e rientrino nel campo delle attività istituzionali degli stessi;

* servizi di supporto alle attività dell'Automobile Club relative ai seguenti settori specifici: assistenza automobilistica, soci-sport e turismo ACI, tasse automobilistiche;

2) la PRODUZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE dell'automobilismo italiano ed, in tale ambito, può svolgere le seguenti attività:

* l'acquisizione e l'incremento di nuovi associati per conto dell'ACI curando l'attività di assistenza anche sotto forma di delegazione indiretta dell'Automobile Club Bari - Bat o degli altri Automobile Club soci a favore dei soci ACI e dell'utenza in genere, con il relativo espletamento delle pratiche automobilistiche di qualsiasi genere o specie e delle attività connesse alla riscossione ed assistenza al contribuente in merito alla tassa di proprietà e di circolazione dei mezzi di trasporto;

* la promozione dell'attività sportiva dell'Automobile Club d'Italia;

* la promozione e lo sviluppo del turismo nazionale ed internazionale fornendo l'assistenza necessaria;

* la formazione nel campo dell'educazione e sicurezza stradale, la formazione nei confronti dei conducenti di veicoli a motore nel rispetto della normativa di settore vigente, in aderenza ai progetti istituzionali nazionali della Federazio-

ne ACI.

La Società, per rendere coerente la propria attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può affidare a terzi specializzati singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse ai sensi della normativa in tema di contratti pubblici ad essa applicabile. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali della raccolta del risparmio tra il pubblico ed in generale di quelle vietate dalla presente e futura legislazione. Le suddette operazioni dovranno, tuttavia, essere svolte in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale e nei limiti e nel rispetto degli indirizzi impartiti dai soci e dalla legislazione vigente e futura.

La società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'Automobile Club Bari - Bat e dagli eventuali altri soci pubblici. La società può compiere, in via non prevalente ma strumentale ed accessoria, nel rispetto degli indirizzi di assemblea, tutte le attività e le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie comunque connesse, affini e necessarie per il conseguimento dello scopo sociale. La società, inoltre, può costituire società o acquisire direttamente o indirettamente partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare, affine o comunque connesso al proprio, nel rispetto della specifica normativa, vigente e futura, applicabile alle società pubbliche e purché preventivamente approvato dall'Ente o dagli Enti pubblici soci, secondo gli indirizzi dell'assemblea. In conformità alle disposizioni in materia di appalti "in house", oltre l'ottanta per cento del fatturato della società dovrà essere realizzato per lo svolgimento di servizi ad essa affidati dall'Ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. L'Organo di Controllo attesta, mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio di ogni anno, la misura del fatturato realizzato dalla società nell'anno precedente per i servizi e le attività svolti per conto dei soci pubblici.

Art. 5) Trasferimento quote e diritto di prelazione

Le quote di partecipazione dei soci sono trasferibili agli Enti pubblici rientranti nelle categorie di cui al precedente Art. 3), a titolo oneroso, per atto tra vivi, secondo le seguenti disposizioni. In caso il socio voglia trasferire la propria partecipazione, o parte di essa, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione. Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare, in tutto o in parte,

la propria partecipazione ad altro Ente pubblico, dovrà darne comunicazione, unitamente alle generalità dell'acquirente e del corrispettivo offerto mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata agli altri soci, i quali, entro trenta giorni dal ricevimento, potranno esercitare la prelazione sempre tramite lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata inviata al socio alienante. Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

La proprietà della quota di partecipazione è regolata con le modalità di cui agli artt. 1105 e 1106 del codice civile.

Art. 6) Recesso

Il socio ha diritto di recedere dalla società nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, nonché negli altri casi stabiliti dalla legge. Il socio che intenda esercitare il diritto di recesso deve inviare alla società relativa dichiarazione scritta di recesso, a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, entro quindici giorni dalla data della deliberazione dell'assemblea o dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione. Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento del ricevimento della dichiarazione di cui sopra, ed il rimborso della partecipazione deve essere eseguito in base alle norme di legge (art. 2473, III° e IV° comma, del codice civile). Gli amministratori devono dare senza indugio notizia del recesso agli altri soci, stabilendo un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per manifestare, tramite lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, l'intenzione di acquistare la quota del socio receduto o in alternativa, l'indicazione di un terzo disponibile all'acquisto.

Art. 7) Esclusione

Il socio può essere escluso dalla società:

- qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- nell'ipotesi in cui eserciti per conto proprio o di terzi un'attività concorrente con quella della società, senza il consenso scritto degli altri soci.

L'esclusione deve essere deliberata da tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escludendosi dal calcolo la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dell'esclusione di cui sopra, salvo opposizione dinanzi al Tribunale competente. La quota verrà rimborsata in base alle norme di legge (art. 2473-bis del codice civile).

Art. 8) Competenze dell'assemblea

Sono riservate alla competenza dei soci, mediante delibera-

zione dell'assemblea, ai sensi del successivo Art. 9), le seguenti materie:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la determinazione del loro compenso, nonché la loro sostituzione;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore, nei casi previsti dalla legge;
- 4) la nomina e la revoca dei liquidatori;
- 5) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 6) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci sono altresì competenti sugli argomenti che uno o più amministratori oppure tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste nel presente articolo ed il voto ha valore in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) mediante deliberazione assembleare ai sensi del successivo Art. 9), con le maggioranze ivi indicate;
- b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori e dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; a tal fine gli amministratori devono inviare ad ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera Raccomandata A.R., posta elettronica certificata, telegramma, fax o e-mail, contenente l'oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra, entro un termine stabilito non inferiore ad 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa; la decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società; ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo;
- c) sulla base del consenso espresso per iscritto da tutti i soci, purché dai documenti sottoscritti risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società.

Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare. E' sempre necessario il rispetto del metodo col-

legiale qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 9) Convocazione dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea può essere fatta mediante lettera raccomandata A.R., posta elettronica certificata, fax o e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, da spedire ai soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza, nel domicilio, al numero di fax o all'indirizzo e-mail risultante dal Registro delle Imprese. Tale termine potrà essere ridotto a due giorni quando l'avviso di convocazione contenga motivazioni di urgenza. L'assemblea è convocata presso la sede sociale, oppure altrove, purché in territorio italiano. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società. L'assemblea si intende regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nei casi previsti dai numeri 5) e 6) del precedente Art. 8), l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'intervento alle assemblee può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti siano correttamente identificati e sia loro consentito di seguire ed intervenire in tempo reale alla discussione sugli argomenti, di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale e tutti gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione, purché nessuno degli intervenuti si opponga alla trattazione dell'argomento. In caso di loro assenza, dal verbale dovrà risultare, per dichiarazione del Presidente, che gli amministratori, i sindaci o il revisore sono stati comunque informati della riunione.

Art. 10) Amministratori

La Società è amministrata di regola da un Amministratore unico o, in alternativa, in presenza dei presupposti di legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre amministratori, inclusi il Presidente e l'Amministratore Delegato. Gli amministratori, nominati dall'assemblea, durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina e comunque per un massimo di tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal Decreto

Legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994 n. 444.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Nel procedere alla nomina dell'Organo Amministrativo, l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Gli amministratori sono revocabili dai soci in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente ai membri dell'Organo Amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un eventuale compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente, fermi restando:

- a) l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
- b) l'esclusione della carica di Vice Presidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli Organi sociali;
- d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 11) Controllo pubblico analogo

L'Organo amministrativo della Società dovrà trasmettere ai soci che compongono la compagine sociale, per la preventiva approvazione, i documenti di programmazione economica e le decisioni in merito:

- all'alienazione di immobili;
- all'acquisto e/o alla vendita di beni mobili registrati (per valori superiori ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero));
- all'acquisizione o alla dismissione di partecipazioni in altre società;
- alla modifica dello Statuto sociale e all'aumento o alla diminuzione del capitale sociale;
- alla nomina di Dirigenti;
- ad operazioni e contratti di qualsiasi natura che comportino un impegno finanziario di valore superiore ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero));

- a conferimento di mandati e/o procure (se non richieste da norme di Legge);
- ad atti di ogni genere e tipo che, per natura, misura e/o modalità abbiano caratteristiche di straordinaria amministrazione;
- alla pianta organica o alle sue variazioni (selezioni pubbliche di personale, assunzioni e licenziamenti), il tutto fatte salve le competenze tutte già descritte e disciplinate nei precedenti articoli.

I suddetti soci pubblici hanno, inoltre, le seguenti prerogative:

1. analisi e potere di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
2. approvazione preventiva delle deliberazioni societarie relative agli atti fondamentali della gestione, quali: il bilancio di esercizio, i documenti di programmazione ed organigramma societario. L'eventuale esercizio, documentato da opportuno progetto, di attività particolari in settori complementari e/o connessi a quelli elencati all'Art. 4 dello Statuto è subordinato al parere preventivo e favorevole vincolante degli organi competenti. I soci pubblici, per il tramite dei propri Uffici e/o Organi di controllo, hanno diritto di accesso a tutti gli atti della Società, compresi quelli di natura contrattuale e possono verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente della società, esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi. Il controllo pubblico analogo si esercita anche attraverso progressivi adeguamenti dei contratti di servizio in relazione alle esigenze dei soci pubblici, al fine di consentire alla Società di predisporre, in tempi e qualità condivise, le risorse per farvi fronte.

I soci hanno altresì l'obbligo di valutare l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale e intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codice di condotta proprio o adesione a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comporta-

menti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea;

e) indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione organizzativa, economica e finanziaria della società, con obbligo della stessa di adeguarsi senza indugio, anche revocando eventuali decisioni già assunte e dandone tempestiva comunicazione ai soci.

Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi di quanto precede sono indicati nella relazione sul governo societario che la società predispone annualmente a chiusura dell'esercizio sociale e pubblica contestualmente al bilancio di esercizio.

Art. 11/bis) Obblighi di informativa

L'Organo amministrativo, contestualmente alla comunicazione ai soci, trasmette per opportuna conoscenza copia dell'ordine del giorno delle decisioni da adottare agli organi gestionali, agli organi di indirizzo politico-amministrativo ed all'Organo di Controllo degli Enti soci.

L'Organo amministrativo dovrà fornire ai soci pubblici:

1. con cadenza annuale (entro il mese di dicembre di ogni anno) una relazione avente ad oggetto le previsioni economiche e finanziarie della Società per l'anno successivo;

2. con cadenza annuale, contestualmente al bilancio di esercizio, una relazione annuale sul governo societario in cui si renda conto anche degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale che, ai sensi di legge, l'Organo amministrativo dovrà predisporre;

3. entro il mese di luglio di ogni anno una relazione illustrativa sullo stato patrimoniale ed il conto economico della società relativi al semestre precedente. Anche mediante l'esame degli atti di cui al precedente punto, i soci pubblici verificano lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati dagli organi sociali, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società. Copia delle deliberazioni dell'assemblea della società, debitamente approvate e sottoscritte, sono rese disponibili ai soci pubblici presso la sede della società, a cura dell'Organo amministrativo. Gli Amministratori, l'Organo di Controllo o il Revisore sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo socio su ciascun servizio affidato alla società.

Art. 12) Organo di controllo o revisore

L'assemblea nomina un organo di controllo o un revisore, de-

terminandone competenze e poteri, secondo le modalità stabilite dall'Art. 11) del presente Statuto.

I componenti dell'organo di controllo ed i supplenti, o il revisore, durano in carica tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal Decreto Legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994 n. 444.

I membri dell'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Nel procedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente l'assemblea determina il compenso dell'organo di controllo o del revisore.

Art. 13) Esercizio annuale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma dell'art. 2478 bis del codice civile e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine può essere elevato a 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, come previsto dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione le ragioni della dilazione. Una copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese entro trenta giorni dalla decisione di approvazione del bilancio.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo il prelievo della quota di legge per la costituzione della riserva legale, sono devoluti ai soci in proporzione alle rispettive quote possedute, salvo diversa delibera dei soci.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore della società.

Art. 14) Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea, con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società. Previa eliminazione del-

la causa di scioglimento, la società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, salvo che sia prestato il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di receso con gli effetti dell'Art. 9) del presente statuto.

Art. 15) Direzione e coordinamento

La Società deve indicare la propria eventuale soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, secondo comma, del codice civile.

Art. 16) Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra soci, amministratori, liquidatori e tra i predetti e la società in dipendenza dei presenti patti sociali, ad eccezione di quelle devolute obbligatoriamente per legge alla competenza dell'Autorità Giudiziaria, saranno risolte in via definitiva da un arbitro, che dovrà essere designato dal Presidente del Tribunale del luogo ove la società ha sede, su istanza della parte più diligente.

Sede dell'arbitrato sarà in Bari.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando le norme inderogabili del codice di procedura civile.

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso richiamo alle norme di legge in materia.

F.to: De Renzo Maria Grazia Lucia - Paolo Di Marcantonio Notario (L.S.).-

Registrato a Bari il sette gennaio 2019 al n. 557.

Copia conforme all'originale riprodotta su ventidue facciate che si rilascia per uso consentito dalla legge.

Bari,